

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 04/09/2025

FATTO

Parte ricorrente agisce in relazione ad un contratto di cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente in data 31/07/2024, per il quale lamenta la non correttezza del conteggio estintivo in termini di riduzione dei costi rimborsati. Chiede, quindi, che l'intermediario convenuto venga condannato a rimborsargli complessivi € 2.223,60 a titolo di spese di intermediazione ed istruttoria oltre interessi legali dall'estinzione.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso ed in ogni caso eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva quanto alla domanda avente ad oggetto le spese di intermediazione. Questi, in sintesi, i fatti rappresentati e le argomentazioni svolte: (a) parte ricorrente ha sottoscritto il contratto oggetto di contestazione in data 24/04/2020 e lo ha estinto nel luglio 2024; (b) nel contratto è esplicitamente riportato che le "*spese di istruttoria*" e le "*spese di intermediazione*" non sono oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata; (c) le "*spese di intermediazione*" indicate nel Secci (sezione 3.0) e nel frontespizio contrattuale in € 3.060,00 sono state versate direttamente all'Agente intervenuto per la stipula del contratto, che è dunque l'*accipiens* effettivo di tale importo con la conseguente propria carenza di legittimazione passiva; (d) per mera volontà conciliativa, offre nuovamente l'importo di € 246,95 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute già presentata in sede di riscontro al reclamo, ma rifiutata dalla cliente.

L'intermediario chiede pertanto il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, che venga accertata la propria carenza di legittimazione passiva.

DIRITTO

In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, che non può trovare accoglimento alla luce dei principi di cui alla decisione n. 6816/2018 del Collegio di Coordinamento. Dal momento che la domanda di restituzione dei costi non maturati, relativi a un prestito rimborsabile contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente, la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto, bensì il pagamento delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento, fonte del credito è l'indebito che sorge quando, per chiudere il finanziamento, in base al conteggio estintivo, l'intermediario richiede il versamento di un importo non decurtato degli oneri non maturati, in violazione dell'art. 125-sexies TUB.

È dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tali costi, che determina il diritto alla pretesa restitutoria del cliente (cfr. in proposito, più recentemente, Collegio Milano, decisioni n. 10400/2023 e n. 6814/2024). E nel caso specifico il conteggio estintivo e la liberatoria sono stati emessi dall'intermediario convenuto, a cui pure era intestato il conto corrente di destinazione delle somme da versare per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Venendo al merito, i principi applicabili alla materia del contendere sono ormai noti e reiteratamente applicati anche da questo Collegio: nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi i costi *up front*. Quanto ai criteri di determinazione di quanto eventualmente dovuto, regolato solo *pro futuro* dall'art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. n.73/2021, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 è stato stabilito che deve aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo, dunque, dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la nota decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò applicati anche nel caso di specie.

Ciò premesso in punto di diritto, questi i dati rilevanti ai fini del decidere.

Risulta dal conteggio estintivo in atti che l'estinzione è intervenuta al 31/07/2024, dopo la scadenza di 48 rate sulle 120 totali. Il dato è confermato anche dalla liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 06/08/2024. Il contratto, stipulato in data 24/04/2020, ed il SECCI danno conto delle condizioni economiche rilevanti ai fini del decidere e cioè spese di istruttoria (inclusive degli oneri erariali per un ammontare di € 16,00) e di intermediazione, riportando anche la descrizione delle attività che le stesse andavano a remunerare e la specificazione della loro non rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. Sempre il contratto da atto dell'intervento di un agente in attività finanziaria ai fini della sua conclusione.

Classificati come *up front* entrambi detti costi, in considerazione dell'elencazione delle attività contenute nella clausola (tutte relative alla fase prodromica del contratto) e dovendosi includere nelle stesse anche l'attività di archiviazione (cfr. Collegio di Milano, decisioni nn. 552/2025 e 4923/2025), l'ammontare di quanto dovuto dall'intermediario va determinato come dal conteggio che segue con applicazione del criterio della cosiddetta "*curva degli interessi*" e non considerando la somma di € 246,95 offerta dall'intermediario



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8434 del 23 settembre 2025

in sede di riscontro al reclamo e di controdeduzioni in via transattiva, per le “*commissioni di attivazione*”, di cui non è prova agli atti dell'effettivo pagamento:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.775,16	TAN	4,35%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	255,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/08/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,23%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria al netto degli oneri fiscali (€ 16,00)				630,00	Upfront	38,23%	240,85	0,00	240,85
Spese di intermediazione				3.060,00	Upfront	38,23%	1.169,87	0,00	1.169,87
Totale				3.690,00					1.410,72

Sull'importo arrotondato di € 1.411,00 sono dovuti gli interessi legali dal reclamo (che costituisce messa in mora) al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.411,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA